



Tre appunti in materia di sostenibilità, welfare e Bauhaus europeo

Three notes on sustainability, welfare and the European Bauhaus

[MANOLITA FRANCESCA](#) 

Professore ordinario di Diritto privato
Università degli Studi di Foggia

Abstract

Il lavoro offre un ritratto a tinte fosche del governo della sostenibilità e dei suoi costi. Gli effetti sull'economia fondamentale delle politiche macroeconomiche vengono analizzati in tre settori cruciali: immobiliare, finanziario ed energetico. L'analisi restituisce la sensazione che Sostenibilità e *Welfare* siano misure direttamente proporzionali, l'aumento del primo fattore accentua la divaricazione reddituale alla base delle azioni di *Welfare*.

The paper offers a dark portrait of sustainability governance and its costs. The effects on the fundamental economy of macroeconomic policies are analysed in three crucial areas: real estate, finance and energy. The analysis gives the impression that Sustainability and Welfare are directly proportional measures, the increase of the first factor accentuates the income gap underlying Welfare actions.

* Il lavoro riproduce, con alcune revisioni e integrazioni, parte del testo della relazione svolta nell'Aula consiliare, Consiglio Regionale Puglia Via Giovanni Gentile, 52 – Bari, in occasione del Convegno "L'altra faccia del welfare". Azione pubblica, rapporti privati e impatti disfunzionali, organizzato il 4 luglio 2024, nell'ambito delle attività del progetto di collaborazione tra Consiglio regionale della Puglia ed Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Sociali "Analisi e supporto alle politiche pubbliche in materia di Diritti e Libertà, Welfare sussidiario, Transizione ecologica e Finanza sostenibile".



© The author(s) 2024, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice.

This contribution is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Parole chiave: Sostenibilità, Green deal europeo, ESG, ADR, energia, welfare.

Sommario: 1. [Premessa dell'indagine: governo della sostenibilità e politiche di welfare.](#) – 2. [Settore immobiliare e sostenibilità.](#) – 3. [Settore finanziario e sostenibilità.](#) – 4. [Settore energetico e sostenibilità.](#)

1. Premessa dell'indagine: governo della sostenibilità e politiche di welfare.

Welfare e Sostenibilità sono ormai espressioni della cultura *mainstream*, invocate come obiettivi macroeconomici paralleli o semplicemente non collidenti. Eppure, i due termini costituiscono due facce della stessa medaglia, anzi – si potrebbe osservare – il *Welfare* rappresenta il costo della Sostenibilità.

Là dove si volesse cercare una rappresentazione o una immagine di quanto si afferma, la si troverebbe nella *Relatività* di Escher. I diversi orientamenti gravitazionali percorsi da esseri tutto sommato simili ci consegnano una prospettiva di instabilità, di vertigine prodotta da spinte opposte. È il mondo che si proverà a descrivere in questo lavoro, là dove gli illustri protagonisti (Sostenibilità e Welfare) sono espressione di spinte autonome e che tuttavia costringono gli anonimi componenti della società a continui percorsi e riposizionamenti.

La sensazione è che Sostenibilità e Welfare siano misure direttamente proporzionali, l'aumento del primo fattore accentua la divaricazione reddituale alla base delle azioni di Welfare¹.

Quella sensazione diventa qualcosa in più in tre emblematici settori dove si assiste più che altrove a una sostenibilità applicata (*rectius*: a un governo della sostenibilità).

2. Settore immobiliare e sostenibilità.

Nel tempo la pressione fiscale sugli immobili ha assunto un nuovo impatto, con una funzione di ausilio a obiettivi energetici, ambientali e sociali². Il paio è rintracciabile nelle linee di intervento fornite dall'OCSE, nello studio economico del 2023 sull'Italia, circa la necessità di adoperarsi sulla politica fiscale, in particolare immobiliare. Qui si afferma, a proposito delle politiche fiscali attese, che «lo spostamento dell'imposizione fiscale dal lavoro alla proprietà e ai consumi tutelerebbe il gettito fiscale del Paese e, al contempo, renderebbe il sistema più funzionale alla crescita».

¹ Le applicazioni sfuggono al dover essere del concetto di sostenibilità. Lavoro, proprietà, impresa, obbligazioni, contratto, diventano "sostenibili" laddove assicurino a tutti il minimo vitale dello *status personae*, così E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018, p. 26. In merito v. anche ID., *Il principio di sostenibilità nel diritto civil-costituzionale delle nuove tecnologie*, Convegno, *Il principio di sostenibilità: fonti, contenuto e funzioni*, Parma, 17 e 18 ottobre 2024, qui l'a. afferma che la «sostenibilità è una particolare espressione dei principi di solidarietà e uguaglianza, una speciale composizione che varia al variare delle condizioni personali».

² In merito, sia consentito un rinvio a M. FRANCESCA, *Ieri, oggi, domani: note introduttive sullo stato della proprietà immobiliare*, in M. FRANCESCA e L. FOLLIERI (a cura di), *Rinuncia alla proprietà immobiliare. Discussione intorno all'ammissibilità dell'atto e alle soluzioni alternative*, Napoli, 2024, pp. 11 ss.

La questione non è nuova. Gli immobili assumono una funzione centrale in molte azioni, prima tra tutte nella partita della sostenibilità energetica. È sufficiente richiamare l'art. 1, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, ha stabilito criteri, condizioni e modalità «per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico».

Qui viene affidato allo Stato, alle regioni e alle province autonome un ruolo di sorveglianza, attuazione e promozione «dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali» (art. 1, comma 3), e si introduce il c.d. certificato APE. L'attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico degli edifici è funzionale ad attestare e conseguentemente classificare gli immobili in ragione della prestazione energetica. Esso è diventato obbligatorio dal 1° luglio 2009 in tutti i casi di compravendita degli immobili e dal 1° luglio 2010 è altresì obbligatorio in caso di locazioni e di operazioni di surroga nei contratti di mutuo, quest'ultima necessaria in caso di spostamento della propria esposizione debitoria ad altra banca.

Banca d'Italia in uno studio dal titolo *"The capitalization of Energy Labels into House Price. Evidence from Italy"*³ ha dimostrato come il livello di classificazione energetica impatti sul prezzo degli immobili per il 25% a parità di altre condizioni. Sebbene ciò dipenda dal clima locale delle province analizzate, è evidente che le esigenze della transizione energetica hanno determinato una congerie di azioni positive volte a incidere sulla tenuta degli immobili.

Insomma: i titolari di immobili, a prescindere dalla volontà di partecipare a interventi di impatto sistematico, vedono i propri beni assumere il ruolo di strumenti di politiche di impatto sociale e ambientale⁴.

Questi non si definiscono ESG – nomenclatura propria del sistema finanziario con la quale si indicano le partite di titoli caricate di interventi a impatto sociale e ambientale – eppure somigliano molto⁵.

³ M. LOBERTO, A. MISTRETTA e M. SPURI, *The capitalization of energy labels into house prices. Evidence from Italy*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 818, novembre 2023.

⁴ In merito v. le lucide considerazioni di F. ADDIS, *Rinuncia alla proprietà immobiliare. Considerazioni a margine di un Convegno*, in M. FRANCESCA e L. FOLLIERI (a cura di), *Rinuncia alla proprietà immobiliare*, cit., pp. 127 ss.: «Non credo che vada incoraggiata la tendenza a stigmatizzare la natura egoistica di scelte dismissive. Quando esse maturano, dimostrano pur sempre uno stato di difficoltà economica che induce a comportamenti che sovvertono quello che potrebbe essere considerato l'ordine naturale dell'umana inclinazione all'appropriazione. Se un privato non è in grado di sostenere i costi di gestione di un bene o non è nelle condizioni di affrontare i rischi derivanti dalla pericolosità di un bene, ciò rappresenta – di per sé – un problema che valica la dimensione privata e finirà quasi inevitabilmente per trasformarsi in una questione di rilievo pubblico.

D'altra parte, mi pare miope e infruttuosa un'impostazione del problema che muova da una rigida affermazione dell'esigenza di controllo e limitazione della spesa pubblica».

⁵ È molto più di una somiglianza. Il *Final Report on Social Taxonomi, Platform on Sustainable Finance*, February 2022 e il Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Tassonomia sociale – Sfide e opportunità» (2022/C 486/03) includono le esigenze legate all'economia fondamentale e, tra queste, quelle abitative nell'area degli obiettivi finanziari connessi alla sostenibilità sociale: «Activities in these sectors certainly contribute to adequate living conditions. Nevertheless, it must be ensured that any criteria and indicators drawn up serve the purpose of directing capital flows to where they are needed» (p. 51).

Le riferite considerazioni forniscono una chiave di lettura anche delle decisioni della Cassazione che qualificano la TARI quale prestazione doverosa a prescindere dalla concreta produzione di rifiuti; quest'ultima ormai reputata dovuta anche in caso di seconde case disabitate e senza utenze domestiche. Si discorre così di «una forte impronta pubblicistica»⁶ e di assenza di sinallagma nella imposizione tributaria che tradisce lo specchio di azione di una misura ambientale.

In questo quadro, un medesimo bene – ad esempio acquisito per via ereditaria – spesso costituisce per il privato, che non ha condizioni particolarmente agiate, un peso economico rilevante – «una proprietà insostenibile»⁷ – bisognoso quanto meno di una serie di interventi che lo rendano fruibile per la locazione o la vendita. Con buona probabilità è questo alla base del picco di rinunce alla proprietà immobiliare, che tuttavia trovano il limite dell'interesse pubblico a che il bene immobile resti presso il privato, quale strumento necessario per politiche ambientali, energetiche e sociali.

L'acquisto indiretto di un bene da parte dell'ente pubblico competente territorialmente ex art. 827 c.c., per effetto di una rinuncia abdicativa, aumenta le spese di gestione del settore pubblico con una forte incidenza sul vincolo di bilancio (di spesa)⁸ del medesimo ente e parallelamente riduce le politiche di impatto perseguite per il tramite dell'effetto collettivo delle azioni individuali. E così accade che il potere abdicativo dei privati – a lungo espressione del potere assoluto dominicale – possa subire gli effetti di una nuova stagione delle politiche economiche al punto da essere ridotto o annullato ad opera di un erigendo contro-potere⁹ di rifiuto riconosciuto alla Pubblica amministrazione¹⁰.

Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Direttiva europea sulle "Case Green"- Case Verdi¹¹. L'obiettivo è noto: migliorare la classe

⁶ Cass. civ., Sez. V, Ord. 20 giugno 2023, n. 17564, in *dejure.it*, in cui è ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui «ai sensi della l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641. Anche la Tari, come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica». In merito v. le attente considerazioni di J. DE TULLIO, *Costituzione di un vincolo di uso pubblico su immobili diseconomici e regole di pubblicità*, in M. FRANCESCA e L. FOLLIERI (a cura di), *Rinuncia alla proprietà immobiliare*, cit., pp. 107 ss.

⁷ La formulazione è di L. FOLLIERI, *La proprietà insostenibile. Rinuncia alla proprietà immobiliare tra interesse privato e ragioni della collettività*, Napoli, 2022.

⁸ Discorre di «traslazione dei costi proprietari allo Stato» L. FOLLIERI, *o.u.c.*, pp. 45 ss.

⁹ A quanto riferito si aggiungono – per la parte pubblica – gli effetti della verifica dei saldi strutturali ai fini della vendita/acquisto di beni immobili da parte della Pubblica amministrazione, stabilita dall'art. 12, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'. Quanto alla parte privata rinunciante si annidano i pericoli dell'abuso del diritto, sul punto v. L. FOLLIERI, *o.u.c.*, pp. 64 ss., nota 107.

¹⁰ Sul punto ampiamente L. FOLLIERI, *o.u.c.*, pp. 185 ss. V. anche M. FRANCESCA e L. FOLLIERI (a cura di), *Rinuncia alla proprietà immobiliare*, cit. e, *ivi*, ampia documentazione.

¹¹ Ne fanno da sfondo le direttive UE, 11 dicembre 2018, n. 2002 sull'efficienza energetica e, 30 maggio 2018, n. 844 sulla prestazione energetica nell'edilizia. Entusiastica l'analisi di A. QUARANTA, *Nuova Direttiva sull'efficienza energetica: le prime impressioni a caldo*, in *Ambiente & sviluppo*, 2023, p. 731. Ricostruisce il quadro normativo e ne offre una interessante prospettiva nel rapporto con l'interesse abitativo F. OTTOMBRINO, *Interesse abitativo e circolazione immobiliare. Per una critica alla consumerizzazione del bene casa*, Napoli, 2024.

energetica degli edifici entro precise scadenze e così ridurre il consumo energetico e le emissioni prodotti nel settore edilizio attraverso una ristrutturazione “imposta” del patrimonio immobiliare.

Si chiama «neutralità climatica» la tappa da raggiungere entro il 2050 e si colloca nelle linee del percorso intrapreso con il Green Deal Europeo.

L'OICE (Associazione delle società di ingegneria e architettura di Confindustria) ha stimato che i costi potrebbero arrivare a 40.000/55.000 euro ad appartamento¹².

Nella Direttiva citata si parla di un nuovo *Bauhaus* europeo, già richiamato nella comunicazione della Commissione del 15 settembre 2021, nella descrizione di un'unica missione europea capace di coniugare bellezza e sostenibilità. La Direttiva del 2021 creava un rapporto stretto tra città intelligenti e impatto climatico e ancora nel 2024 si racconta che «L'iniziativa del nuovo *Bauhaus* europeo intende favorire una società più inclusiva che promuova il benessere di tutti in linea con il *Bauhaus* storico, che ha contribuito all'inclusione sociale e al benessere dei cittadini e, in particolare, delle comunità di lavoratori. Facilitando la formazione, la creazione di reti e fornendo orientamenti ad architetti, studenti, ingegneri e progettisti in base ai principi di sostenibilità, estetica e inclusione, l'iniziativa del nuovo *Bauhaus* europeo può consentire alle autorità locali di sviluppare soluzioni culturali e innovative per creare un ambiente edificato più sostenibile».

È evidente che si tratta di un nuovo obiettivo metaindividuale – che permea quelli dei singoli chiamati ad intervenire sulle proprie abitazioni – con il quale si tenta di combinare processi inclusivi con finalità di miglioramento climatico. È sintomatico che venga ambiziosamente richiamato il noto movimento architettonico del 1919 e che l'obiettivo climatico sia abbinato al bello e all'inclusione sociale.

La verità è che si tratteggia una nuova fisionomia della funzione sociale, ampliativa dei processi di estroflessione dell'ordinamento su istanze personali. Quest'ultima ha infatti progressivamente spostato la sua proiezione da promozione di interessi sociali a quelli ambientali e di educazione/controllo energetico.

Eppure, in sede attuativa, quella medesima funzione, oltre ad esprimersi con ulteriori compressioni del potere dispositivo, si traduce in un aggravamento del costo del bene immobiliare che conduce a un numero crescente di rinunce alla proprietà immobiliare¹³.

¹² Il riferimento è rinvenibile su Italia Oggi del 15 febbraio 2023, p. 26, f. 1 e su <https://www.oice.it/797027/rassegna-stampa-su-comunicato-stampa-su-direttiva-case-green>. Per questo, Cortexa (socio fondatore di EAE, l'associazione Europea di Produttori di Sistemi a Cappotto) ha già chiesto al Governo di adottare delle politiche strutturali di incentivazione e di intervenire subito sull'involucro degli edifici affinché non vi siano più sprechi di energia.

¹³ La questione ha assunto un rilievo talmente marcato da rischiare di produrre un *vulnus* gestionale nell'area pubblica, per effetto dell'applicazione dell'art. 827 c.c. a un numero cospicuo di immobili vacanti. La questione ha di recente investito – con rinvio pregiudiziale del Trib. L'Aquila – la Corte di Cassazione, la quale è chiamata a interpretare, tra gli altri aspetti, la generalizzata operatività dell'art. 827 c.c., soprattutto con riferimento all'effetto di spettanza del patrimonio immobiliare vacante allo Stato. In merito v. Trib. L'Aquila, Ord., 15 gennaio 2024, n. 2098 e Cass. Ord., 28 febbraio 2024, depositata il 29 febbraio 2024. La documentazione è presente in appendice del volume M. FRANCESCA e L. FOLLIERI (a cura di), *Rinuncia alla proprietà immobiliare*, cit., unitamente allo Studio n. 216-2014/C del Consiglio Nazionale del Notariato, *La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento*, di M. BELLINIA e al Parere (di massima)

Tra le preoccupazioni più chiare della Direttiva sulle case *Green* ve ne sono almeno due che meritano di essere segnalate:

- la prima è rinvenibile nella necessità di evocare un movimento artistico spontaneo di avanguardismo architettonico per giustificare interventi massicci sull'area immobiliare europea;

- la seconda si legge nella spinta inclusiva allorché la Direttiva soggiunge che «Gli edifici inefficienti sono spesso legati alla povertà energetica e a problemi sociali. Le famiglie vulnerabili sono particolarmente esposte all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici». In questa prospettiva si introduce un nuovo concetto di povertà, quello energetico, che il processo di ristrutturazioni dovrebbe ridurre o prevenire. Ancora, la medesima Direttiva auspica un processo inclusivo di sostegno destinato alle famiglie più vulnerabili (compresi coloro che vivono in alloggi di edilizia popolare). Nella specie si afferma che: «gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire gli sfratti alle ristrutturazioni, come limiti agli aumenti dei canoni di locazione». Si discorre così di misure necessarie a «garantire l'equità della transizione».

Traspare, tra le righe, che uno degli obiettivi primari sia il risparmio energetico, funzionale a fronteggiare i costi di un mercato aperto ai venti della concorrenza.

Insomma: la coperta è corta. Scelte macroeconomiche influenzano l'economia fondamentale, creano nuove povertà e nuove discriminazioni tanto da rendere necessarie azioni di intervento sui modelli di consumo e, in questo caso, sulle ragioni strutturali di quei consumi. Resta evidente un dato: l'azione pubblica tira i remi in barca per aprire a un nuovo intervento privato stimolato dall'interesse generale climatico/ambientale e dal miraggio di una ricaduta apprezzabile in punto di costi per il singolo.

È ancora una volta evidente che l'intero obiettivo di sostenibilità (*rectius*: neutralità) climatica passerà necessariamente attraverso un sistema di incentivi che – attesa la forte riduzione del valore risparmio per le famiglie italiane – avvierà un nuovo processo di indebitamento.

Il tutto si colloca infatti su un substrato già fortemente indebolito dalla lunga stagnazione economica che ha colpito, tra gli altri, il settore immobiliare. È la storia dei *subprime rate* che ha fortemente influenzato la domanda di immobili. A ridosso del riferito periodo di stagnazione economica i dati offerti dal Bollettino della Banca d'Italia pubblicato il 13 dicembre 2012 fornivano una fotografia a tratti *noir* dello stato della ricchezza delle famiglie italiane. Essa presentava uno stato della distribuzione concentrato in pochi nuclei familiari, mentre il resto delle famiglie italiane godeva di un livello modesto o nullo di ricchezza; nella specie si affermava che «La ricchezza in abitazioni, a prezzi correnti, è diminuita tra la fine del 2011 e la fine del 2012 del 3,9 per cento (194 miliardi di euro), pari al 6 per cento in termini reali. La crescita media annua, pari al 6,6 per cento nel periodo 1995-2007, si è ridimensionata tra il 2007 e il 2011»¹⁴.

dell'Avvocatura Generale dello Stato del 14 marzo 2018, *Rinuncia al diritto di proprietà immobiliare. L'eventuale esperimento dell'actio nullitatis*, di G. PALATIELLO, (già in *Rass. avv. Stato*, 2019, 3, pp. 217 ss.).

¹⁴ V. *Supplementi al Bollettino Statistico Indicatori monetari e finanziari. La ricchezza delle famiglie italiane*. Nuova serie Anno XXIII – 12 dicembre 2013, p. 8. Sul punto anche U. MATTEI, *Introduzione*, in *Id.* (a cura di),

La situazione attuale non è molto cambiata, anzi – con buona probabilità – è peggiorata in ragione degli scoppi dei conflitti e della fase di inflazione: le famiglie italiane continuano ad avere un evidente problema di risparmio e l'acquisto o la gestione di un immobile ad uso abitativo costituisce mediamente un impegno gravoso. In questo contesto, la gestione di un secondo immobile, magari acquisito per via ereditaria, può rappresentare una scelta impegnativa sia per gli effetti dell'inflazione sul costo delle materie prime e del lavoro (sul piano gestorio) sia e soprattutto per effetto della pressione fiscale.

I dati del sovraindebitamento sono impressionanti, già nel 2019 è stato avvertito¹⁵ che esso «è una piaga sociale che negli ultimi anni ha assunto dimensioni catastrofiche. Basti pensare che, già qualche anno fa, Carlo Milani metteva in evidenza un dato preoccupante: i nuclei familiari sovraindebitati erano passati dai circa 200.000 del 2000 ai circa 1.200.000 del 2012. Una crescita esponenziale del fenomeno, che ha registrato una forte impennata durante la crisi iniziata nel 2008, ma che ha di certo origini più profonde dell'esplosione di quella crisi finanziaria che, dall'America, si è riversata su molta parte del mondo».

La verità con la quale non facciamo i conti è che l'intero sistema finanziario è profondamente cambiato da quella data e che è sempre più marcata la divaricazione sociale tra i redditi¹⁶. Questo sovraindebitamento è assai lontano dal credito dell'obbligazione borghese, lì dove la funzione – ancora lontana dalla produzione di consumo¹⁷ – era quella di accorciare la distanza tra classi sociali; esso, al contrario, aumenta il divario tra classi sociali con una capacità di cristallizzare le differenze reddituali¹⁸.

Il nostro omino sulla scala di Escher deve riposizionarsi perché il suo futuro, finora garantito dalla certezza della ricchezza immobiliare, non è più roseo. L'incertezza si riverbera anche sulla credibilità finanziaria necessaria per avere accesso a un credito utile a realizzare la ristrutturazione dei suoi immobili.

Il risparmio immobiliare privato. Bene comune certezza, Roma, 2013, pp. 9 ss. (spec. p. 10); M. FRANCESCA, *Consumerismo ed effetti della neolingua nel settore immobiliare*, in *Pers. merc.*, 2022, pp. 20 ss.

¹⁵ M. MUSELLA, *Il sovraindebitamento, alcune riflessioni su cause, effetti e possibili rimedi*, in *Questione Giustizia*, 2019, pp. 284 ss.; in senso più ampio si rinvia a J. DAGNES e M. FILANDRI, *La finanziarizzazione delle famiglie italiane: trappola o trampolino? Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa*, Macerata, 2016, pp. 133 ss.; ampie considerazioni in M. FRANCESCA e C. MIGNONE (a cura di), *Finanza di impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari attuativi*, Napoli, 2020.

¹⁶ Sul punto C. MIGNONE, *Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini*, in *Actual. jur. iberoam.*, 2021, pp. 218 ss., spec. p. 220: «la finanziarizzazione dei servizi essenziali altera la struttura delle disuguaglianze: crea nuove periferie, modifica il paesaggio urbano, espelle coloro che un tempo erano inclusi, pone a rischio di estinzione le comunità più piccole e fragili».

¹⁷ Sia consentito un rinvio a M. FRANCESCA, *Consumerismo ed effetti della neolingua nel settore immobiliare*, cit., pp. 22 ss. e ivi ampia bibliografia.

¹⁸ Sul punto ampiamente R. CARDILLI, *Obbligazione e disuguaglianza. Per una lettura critica dell'obbligazione in Friedrich Karl von Savigny*, Bologna, 2021, pp. 87 ss., spec. pp. 89 s., dove si discorre «del recupero dell'elemento nascosto di struttura rappresentato dalla garanzia dell'eguaglianza (...). Lo squilibrio a favore del principio di libertà, slegato da quello dell'eguaglianza, ha spostato l'asse dello schema giuridico a favore dell'indebitamento, come nuova forma giuridica di dipendenza e quindi di controllo delle masse negli ultimi decenni».

3. Settore finanziario e sostenibilità.

Un altro omino percorre un'altra scala, quella degli investimenti in titoli finanziari. Il suo contributo alla sostenibilità, in questo caso, si compie attraverso gli ESG. Investimenti di portafoglio con impatti declinati in *Environmental, Social and Governance*. La medesima sigla suscita la sensazione di qualcosa di buono. Gli investitori grandi e piccoli (con portafogli medi e piccoli) vengono indagati attraverso la profilatura e vengono introdotti verso politiche di investimento in attività economiche che esprimono sostenibilità nei settori ambientali/sociali, dove la sostenibilità energetica è certamente uno dei pilastri: le parole chiave suonano più o meno così: "investi per il benessere e per il futuro del pianeta"¹⁹.

È difficile immaginare, a questo punto, qualcuno che dia una risposta negativa alla domanda della profilatura che chiede se vi sia interesse a che i prodotti finanziari producano azioni positive, negli evocati settori di benessere collettivo. Come si diceva, essi richiamano impatti di interesse talmente generale da considerarsi in sé una buona cosa da fare. Certo la valutazione tiene prioritariamente conto della propria propensione al rischio, ma è altrettanto noto che il sistema di domande classico di quei piani di sondaggio è modulato su fattori assolutamente eterogenei rispetto alla volontà di salvare il mondo. Quegli indicatori sono infatti tesi a valutare la conoscenza di strumenti finanziari e la relativa propensione al rischio; tuttavia, una risposta avventata può spostare l'acquirente medio di servizi finanziari da un'area moderata a un'area aggressiva, senza rete di salvataggio. Se a ciò si aggiunge la volontà di rischiare per un bene superiore, le porte del mercato del benessere globale si dischiudono. Al fondo è sufficiente avere a disposizione un patrimonio medio-piccolo e una entrata fissa perché il sistema non blocchi l'investitore che decida di percorrere vie più pericolose.

¹⁹ In merito R. LENER, *Sostenibilità ESG e attività bancaria*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2023, pp. 6 ss.; D. BUSCH, G. FERRARINI e A. VAN DEN HURK, *The European Commission's Sustainable Finance Action Plan and Other International Initiatives*, in *EUSFIL Research Working Paper Series*, 2020, 3, disponibile su <https://www.eusfil.eu/working-papers>. Per effetto di questi interventi, la tutela dell'investitore è stata rafforzata mediante una valutazione del rischio che attualmente impone all'intermediario di incorporare nel flusso informativo – da e verso il cliente – una più ampia gamma di informazioni a carattere "non finanziario", basate sulle preferenze in materia sociale o ambientale del cliente e sulla loro incidenza in termini di rischio/ redditività del prodotto acquistato. Per una compiuta disamina circa il ruolo che l'elemento rischio riveste negli investimenti ESG, si veda M.E. SALERNO, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nelle regole di comportamento dell'intermediario finanziario: un ritorno al modello di distribuzione "orientato al prodotto"*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2022, pp. 85 ss.; A. PERRONE e A. CARDANI, *Servizi di investimento e finanza sostenibile. Le conseguenze non volute della recente disciplina europea*, in *Osservatorio Monetario*, 2022, pp. 86; M. ARRIGONI, *Finanza sostenibile, servizi di investimento e tutela dell'investitore*, in *Riv. dir. banc.*, 2023, pp. 261 ss.; F.E. MEZZANOTTE, *Recent Law Reforms in EU Sustainable Finance: Regulating Sustainability Risk and Sustainable Investments*, in *American University Business Law Review*, 2023, p. 272, secondo il quale la necessaria inclusione nel questionario-MiFID di quesiti relativi alle preferenze di sostenibilità dei clienti non è affatto priva di effetti, ma «compone una maggior consapevolezza e aumenta la scelta di prodotti coerenti con le preferenze del cliente». In prospettiva critica, analizza invece i limiti che affliggono i meccanismi di *disclosure* e *risk assessment* nel mercato degli investimenti sostenibili: A. DAVOLA, *Informativa in materia di prodotti finanziari sostenibili, tutela dell'investitore e contrasto al greenwashing: le criticità dell'assetto europeo tra norme primarie e disciplina di dettaglio*, in *Riv. dir. banc.*, 2022, pp. 513 ss.; il problematico bilanciamento tra valutazione del rischio finanziario, redditività dello strumento e obiettivi di sostenibilità sociale è approfondito da C. MIGNONE, *Investimento a impatto sociale: etica, tecnica e rischio finanziario*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 924 ss.; nonché, più di recente, ID., *La finanza sociale tra tecnica ed ermeneutica*, in *Teoria e prassi del diritto*, 2024, pp. 179 ss.

Non si tratterebbe del caso di scuola della insegnante neopensionata che viene erroneamente qualificata come investitore aggressivo e, pertanto, di una situazione in qualche modo giustiziabile, ma di un soggetto che con i suoi piccoli risparmi decide di scegliere la strada degli ESG.

Ciò premesso, uno dei titoli "buoni" è stato certamente il BNP Paribas *Energy Transition*²⁰. Quest'ultimo è un fondo di investimento su energia rinnovabile, ancora attivo, che ha avuto un inizio con guadagni ingenti a tre cifre, ma che dallo scoppio della guerra in Ucraina ha subito una perdita oltre il 70%. La banca ha consigliato ai clienti di trattenere i fondi in portafoglio nella speranza che la bolla speculativa rientrasse; tuttavia, l'effetto panico è proseguito inesorabile fino al momento nel quale i vari consulenti hanno consigliato il disinvestimento. La scelta è stata suggerita a molti clienti per precauzione ma con un ordine ben collaudato nel sistema bancario. Quest'ultimo è generalmente graduato in ragione dell'entità dell'esposizione: prima gli investitori che ne presentano una maggiore e poi via via i più piccoli. L'epilogo è facilmente immaginabile. Gli investitori più piccoli, che hanno deciso di seguire il consiglio e non perdere anche l'ultima parte dell'investimento, hanno perso oltre il 70%; la perdita è aumentata nell'attesa. Certo l'esposizione in quello specifico titolo rappresentava soltanto una parte del portafoglio complessivo di clienti che avevano ricevuto una profilatura con preventiva valutazione della quota di rischio per l'accesso a forme di investimento più o meno rischiose; dunque, si può affermare che il processo di acquisizione di quei titoli non rientri formalmente tra le varie ipotesi collocabili nelle linee degli abusi di mercato²¹. Nella sostanza il comportamento di monitoraggio e i tempi del consiglio di *exit* seguito dalla banca sono certamente espressivi di una prassi squilibrata ma comunque non giustiziabile, in quanto coperta dal consenso informato, che assiste la tutela degli utenti di strumenti finanziari, e dai numerosi fogli dedicati ad avvertire preventivamente il cliente finale circa il rischio dello specifico investimento. Il non detto è che il buono della finalità non impedisce enormi tonfi di quei titoli.

La medesima sorte ha segnato i sottoscrittori dell'ETF *iShares Global Clean Energy*: per questi ultimi investire "pulito" è costato soltanto il 23% (nel 2023)²² in meno dell'investimento iniziale.

Tutt'altro scenario dall'altra parte del mondo, nella metà oscura. Le ETF *World Energy* hanno guadagnato il 197% nell'ultimo triennio²³ nel settore dell'energia non sostenibile.

La spiegazione è presto data: le aziende che realizzano progetti eolici e solari dipendono fortemente dal mercato del debito²⁴. Quando quel mercato è

²⁰ Un grafico efficace si trova su <https://www.morningstar.it/it/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PXGZ> dove è significativamente specificato che a partire dal 1° settembre 2019 «La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate».

²¹ Sul concetto di abuso commerciale cfr. M. ORLANDI, *Dominanza relativa e illecito commerciale*, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, cit., pp. 137 ss., spec. p. 163 ss.

²² Cfr. il grafico <https://www.morningstar.it/it/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000M64O>.

²³ I dati sono rinvenibili su <https://www.morningstar.it/it/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00017PP3>.

²⁴ È noto che le bolle speculative più rischiose siano quelle prodotte/finanziate dal credito bancario, sul punto v. G. VACIAGO, *La prima crisi finanziaria globale*, in *Riv. trim. di cultura e di politica*, 2008, pp. 1047 ss.

costoso, l'operazione economica complessiva ne risente in termini di capacità di produrre utili per gli investitori. Dal canto delle energie fossili, queste hanno beneficiato dell'aumento dei prezzi legato alla guerra in Medio Oriente.

Il non detto ai risparmiatori – che decidano di investire parte del loro risparmio in attività sostenibili – è che investire “buono” reca in sé un profilo di rischio molto più alto di quello puro d'impresa. Si tratta del rischio dell'innovazione che da sempre sconta un'alea maggiorata. La letteratura economica e finanziaria ne narra le vicende a partire dal '600, dal mercato dei tulipani e dall'effetto bolla nella storia degli investimenti in realtà innovative²⁵, tra cui la nota questione del crac della borsa di Vienna del 1873 e della connessa *débâcle* prodotta dalla febbre ferroviaria in Svizzera²⁶.

L'assenza di un simile dato non è allora una carenza informativa del procedimento formativo a tutela dei c.dd. contraenti deboli. Non è un abuso di mercato, è un dato che gli investitori professionali ben conoscono, ma di certo non rientra nel dato esperienziale o di conoscenza che può essere contenuto in plichi di fogli illustrativi dell'investimento. A ciò si aggiunge il *battage* a proposito della sostenibilità a tutti i costi e dell'impegno sociale e ambientale cui tutti siamo esortati a rispondere.

Il settore di mercato coperto dalla bandiera della sostenibilità vanta qualcosa in più del mero mercato innovativo dei tulipani o dei *computer* degli anni '80, è un mercato finanziario colorato da elementi politici, economici e ambientali di rilievo globale-esistenziale. Si tratta, in fin dei conti, di una marcia in più sul piano dell'attrazione: è la sensazione di aver partecipato a qualcosa di buono che da un lato incoraggia e dall'altro fa perdere la minima resistenza critica. È la forza di un nuovo «marchio»²⁷ economico-politico: la sostenibilità²⁸.

²⁵ V., in particolare, L. BAZZICALUPO, *Comportamenti di massa e automatismo nei mercati finanziari*, in *Filosofia politica*, 2021, pp. 103 ss., spec. p. 114, la quale pone in rilievo come le bolle speculative siano eventi costanti dei mercati finanziari: «La conclusione del nostro percorso ci presenta la scena di un dramma che mette in discussione radicalmente il presunto equilibrio auto-efficiente dei mercati finanziari e la autonomia onnisciente dell'attore economico. È un dramma che si ripete: dal tracollo della borsa dei tulipani del 1637 (l'assurda casualità e irrilevanza del contenuto della convenzione!) al *Mississippi (Law) Schema* in Francia e la *South Sea bubble* britannica del 1720, al crollo delle borse di Parigi e Lione nell'1882, al canonico venerdì nero di Wall Street con la conseguente tragica depressione; fino al susseguirsi incalzante di crisi dopo la deregulation finanziaria: il 1987 prima crisi *infotech*, il 1997-8 la crisi asiatica, il 2000 la bolla di Internet, il 2002 il crollo di Enron e Worldcom, il 2008 i subprime, il 2011 i debiti sovrani...». Discorre di autoreferenzialità della finanza e di rischio finanziario endogeno al medesimo sistema S. ZAMAGNI, *La lezione e il monito di una crisi annunciata*, in *Sistemi intelligenti*, 2009, pp. 293 ss.

²⁶ V. P. FEMIA, *Sentimento e moltitudine. Rudolf von Jhering tra interessi ideali e beni comuni*, Bologna, 2024, pp. 41 ss., il quale richiama le posizioni di Jhering e Meli sulla nota vicenda del crac della borsa di Vienna del 1873 e sugli effetti sull'affare delle ferrovie svizzere. Qui si legge, muovendo dal parere di Jhering, che «La crisi imminente, determinata anche da lavori intrapresi al solo fine di approfittare per speculazioni finanziarie, ebbe in Svizzera l'effetto di concentrare i lavori sulla costruzione di reti secondarie [...]. Qui interviene un elemento economicamente cruciale, che dal parere resta in ombra, ma è il motore di tutte le controversie: il 1873 è l'anno della Grande depressione, la prima grave crisi del capitalismo moderno».

²⁷ In realtà, concetti quali competitività, coesione sociale e, appunto, sostenibilità non sono altro che “marchi della conoscenza” (*knowledge brand*), nel senso chiarito da N.-L. SUM, *The production of hegemonic policy discourses: 'competitiveness' as a knowledge brand and its (re)contextualizations*, in *Crit. pol. studies*, 2009, pp. 184 ss., 191: «[l]ike commercial brands, knowledge brands address the rational and irrational aspects of human nature. Emotionally, it addresses pride, anxieties, threats, and social tensions linked to growth or decline, development, and the intense pressures of economic restructuring in globalized information age. These rational and irrational effects shape struggle to make a brand hegemonic».

²⁸ Secondo C. MIGNONE, *La sostenibilità in altre parole. Divagazioni di un civilista a partire da un esperimento mentale*, in *Il foro napoletano*, 2023, 4, pp. 644 s., sarebbe utile simulare la «scatola nera» del concetto: [c]omprendere chi introduce parole come questa nel discorso, chi le elabora, in base a quali analisi e

Nelle riferite situazioni economiche di bolla del mercato innovativo, gli investitori professionisti o con ingenti capitali hanno con buona probabilità coperto il rischio connesso all'investimento innovativo e hanno informazioni sufficienti a gestire l'uscita. Insomma: amministrano il proprio investimento privi di emozionalità e/o empatia. Il risparmiatore medio che ha deciso di supportare le politiche ESG, perché partecipa della politica ambientale e/o della necessità di intervenire su una qualsiasi politica sociale, tratta il proprio investimento con un approccio emotivo, privo degli anticorpi necessari per affrontare dinamiche di mercato anche più pericolose di quelle dei mercati tradizionali.

E allora non è esclusivamente una prospettiva rimediata relativa al micro-rapporto che può conferire sicurezza a un mercato finanziario puro, quale quello degli ESG, ammantato da politiche salvavita e di interesse generale. Quelle nulla possono circa la pericolosità insita di un settore fortemente innovativo e, dunque, instabile, nel quale salta l'equilibrio anche della speculazione: «tra guadagno e perdite»²⁹. Come si è avuto modo di riferire, non si tratta di una instabilità propria di ogni settore innovativo; ad essa si aggiunge la proiezione ideologica e/o politica che annacqua proprio quella razionalità ricercata e indotta dai moduli di valutazione del cliente e dalle procedimentalizzazioni del consenso.

Dunque, l'apertura a soggetti non professionali per l'accesso ai c.d.d. capitali pazienti per il perseguimento di politiche sociali o ambientali necessita di altrettanti strumenti di sostegno, idonei a presidiare l'investimento o comunque i suoi costi. L'apertura oltre il mercato professionale dovrebbe essere accompagnata quanto meno dalla riduzione dei costi della tassazione o dei costi di gestione o dall'obbligo di inserire clausole di salvaguardia per quegli investitori non qualificabili come professionali.

Anche questa scala apre scenari pericolosi per il secondo anonimo protagonista, che per questa via rischia il proprio risparmio, spesso necessario per affrontare periodi complessi della vita di ciascuno: una perdita nel settore finanziario potrebbe incidere sull'economia fondamentale del singolo e aprire ad esigenze futuribili di sostegno.

4. Settore energetico e sostenibilità.

Il terzo settore è quello del mercato energetico *retail*. Tra gli scenari che incidono sul reddito disponibile vi è sicuramente il fattore costo dei servizi insopprimibili. Ritorna il mercato energetico e questa volta l'obiettivo della

riflessioni; quali interessi ne escono rafforzati, quali indeboliti. Rispondere a queste domande è fondamentale [...] per chi il diritto è chiamato ad applicarlo e, in vista della sua applicazione, a interpretarlo. Insomma, per tutti coloro che vogliono parlare di sostenibilità anziché *essere parlati*».

²⁹ Giocano bene le parole di R. VON JHERING, *Lo scopo del diritto*, trad a cura di M.G. LOSANO, Torino, 2014, p. 173 e ripreso da P. FEMIA, *o.u.c.*, p. 45: «Se gli effetti disastrosi delle società per azioni si fossero limitati alle persone direttamente interessate si potrebbe sempre dire che avrebbero dovuto stare più attente, anche se la stupidità non autorizza l'inganno nell'imprudenza il furto. Ma nel danno è stata coinvolta tutta la società. Le società per azioni sono riuscite a scuotere, in ogni settore e nel modo più catastrofico, l'equilibrio economico su cui riposa l'intero nostro ordinamento e la sicurezza nel sistema dei traffici: nell'acquistare e nell'affittare hanno scosso l'equilibrio tra il prezzo e la merce; nello speculare, quello tra guadagno e perdita; nel produrre, quello tra bisogno e produzione».

sostenibilità è raggiunto anche attraverso il mercato concorrenziale: l'utente energetico è finalmente in condizione di scegliere il contratto di fornitura più efficiente.

Anche in questo caso c'è un non detto e riguarda gli effetti della trasformazione di mercato: un bene essenziale è oggetto di promozioni aggressive che superano gli albori della contrattazione fuori dai locali commerciali, quando gruppi di anziani venivano condotti in gita per indurli all'acquisto di improbabili *set* di pentole³⁰.

Tra le diverse modalità di promozione commerciale, il c.d. *teleselling* è certamente quella più ricorrente e minacciosa. La questione ha acquisito immediata centralità: le autorità indipendenti ne hanno dichiarato la pericolosità (ACGM, 2 novembre 2022, n. 30373), per poi avviare una campagna di comunicazione, "DIFENDITICOSÌ", per fornire ai consumatori consigli e informazioni per proteggersi dall'insistenza o dalla scorrettezza di alcuni *call center* (AGCM e ARERA, Comunicato 24 giugno 2022). È noto il procedimento nato a seguito delle numerose segnalazioni di consumatori e associazioni che hanno evidenziato l'ingannevolezza di un messaggio preregistrato diffuso da un'operatrice di segreteria telefonica di Enel e da operatori di *call center*, riguardante la data di cessazione del regime di maggior tutela per i clienti finali di piccole dimensioni (mercato tutelato), indicato come imminente e, contrariamente al vero, come obbligatorio. All'ingannevolezza dell'informazione, l'autorità garante della concorrenza e del mercato – nel provvedimento AGCM, n. 30373/2022 – ha affiancato la condanna per pratiche commerciali aggressive, a causa delle insistenti e ripetute telefonate che diffondevano il messaggio preregistrato, anche dirette ai moltissimi consumatori che non avevano fornito un preventivo consenso ad essere contattati per finalità di *marketing*.

A poco sono serviti i richiamati provvedimenti. Proprio di recente il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato ENI Plenitude³¹ per alcune pratiche di *telemarketing*. Il Garante ha contestato a ENI chiamate promozionali effettuate senza il consenso dell'interessato o rivolte a numeri iscritti al Registro pubblico delle opposizioni³². A ciò si aggiunge il numero enorme di contratti acquisiti attraverso le riferite attività illecite.

Il Garante ha fondato il provvedimento su 108 segnalazioni e 7 reclami pervenuti all'Autorità nel periodo compreso fra settembre 2021 e marzo 2023 tutte relative al *telemarketing*.

³⁰ Sia consentito rinviare a M. FRANCESCA, *Bene-energia. Abusi di mercato e nuovi domini*, in *Nuovo diritto civile*, 2023, pp. 21 ss.

³¹ Cfr. provvedimento AGCM n. 342 del 6 giugno 2024.

³² È interessante notare quanto emerso in uno studio su campioni del 2017, qui si osserva «come anche coloro che dichiarano di aver interesse per la protezione dei propri dati personali (supra n. 1), di regola non prestano attenzione o, in ogni caso prescindono dall'informativa sulla privacy, anche in un ambiente non naturale (l'esperimento) ove i soggetti sono espressamente richiesti di eseguire il compito. Le decisioni in materia di consenso al trattamento dei dati personali prescindono totalmente dai giudizi più generali sulle attività cui il trattamento dei dati è funzionale e sulle scelte in proposito, nonché sul tenore stesso dell'informativa»: L. GATT, R. MONTANARI, I.A. CAGGIANO, *Consenso al trattamento dei dati personali e analisi giuridico-comportamentale. Spunti di riflessione sull'effettività della tutela dei dati personali*, in *Politica del diritto*, 2017, pp. 363 ss.

È una nuova deriva della promozione commerciale³³, che tuttavia incide su un bene essenziale tanto da rendere sostanzialmente ininfluenza, nella dinamica riparatoria, l'esercizio del diritto di recesso, quale presidio a tutela dell'utente nelle contrattazioni a distanza o, comunque, fuori dai locali commerciali.

Infatti, nel micro-rapporto, il singolo utente avrà contezza, sulla propria economia, degli effetti di quei contratti conclusi soltanto con il pagamento della prima fornitura³⁴. A questo punto, egli potrà esercitare il diritto di recesso con *switching* ad altro operatore, ma il danno sarà ormai manifesto in tutta la sua portata³⁵.

Certo egli ha dalla sua parte la possibilità di avviare una procedura di reclamo nei confronti del proprio operatore e nei confronti di ARERA per denunciare l'illiceità delle procedure, per ricevere – quando tutto va bene – delle scuse o dei *bonus* su servizi esterni.

Nel mentre egli subisce uno *stress*, legato alla ricerca di un terzo fornitore, con un piano modificato dei costi di mercato e non necessariamente pari a quanto previsto all'interno del primo contratto.

Non si tratta insomma di rinunciare ad un paio di scarpe che non piacciono o calzano strette e tantomeno di rispedire un bene che non corrisponde alle qualità pubblicizzate, l'energia è un servizio irrinunciabile e un errore di

³³ Cfr. provvedimenti AGCM n. 19846 del 7 maggio 2009; n. 21916 del 15 dicembre 2010; n. 23011 del 23 novembre 2011. Tutti i citati provvedimenti riguardano pratiche scorrette poste in essere da agenti commerciali. Una diffusa analisi in F. POLETTINI, *o.u.c.* In merito v. anche AGCM, Relazione annuale sull'attività svolta - 2013, Principali interventi nei diversi settori economici, pp. 178 ss. V., ancora, AGCM 4 novembre 2015, Enel Energia S.p.a., Enel Spa vs. Federconsumatori, Codacons, Tutela Noi Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino, ancora in materia di «forniture non richieste» e dove l'Autorità torna sul comportamento degli agenti sui mercati energetici e del gas «Su entrambi i mercati della vendita sul mercato libero di energia elettrica e di gas naturale, la conclusione dei nuovi contratti di fornitura viene principalmente realizzata da EE sulla base di appositi contratti di appalto di servizi e/o di agenzia, utilizzando imprese terze che contattano con proprio personale i possibili clienti per via telefonica (c.d. "teleselling") o attraverso incaricati che si recano di persona presso i possibili clienti (c.d. vendite "porta-a-porta"), oltre che attraverso i c.d. "Punti Enel Negozi Partner" ("PENP"), punti fisici di vendita gestiti da terzi».

³⁴ Sui meccanismi persuasivi e sui rischi del «pantano informativo» nel mercato energetico v. l'interessante analisi di M. NIGRO, *Informazione contrattuale e mercato energetico: dalla 'spinta gentile' alla manipolazione cognitiva*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, in corso di pubblicazione.

³⁵ Sulle peculiarità del rimedio del diritto di recesso nel particolare contesto di fornitura energetica v. A. SARDINI, *Regolazione di settore e diritto di recesso*, cit., pp. 242 ss., il quale osserva che «a seguito della delibera 302/2016/R dell'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come modificata dalla successiva delibera 783/2017/R/com, i clienti finali di piccole dimensioni – siano o non siano serviti in regime di tutela – lo esercitano secondo tempistiche e modalità predeterminate dall'*authority* stessa, le quali variano non poco a seconda che il rimedio venga o meno esercitato in funzione del successivo *switching*. Nel caso in cui la volontà di sottrarsi al vincolo negoziale venga manifestata per finalità che esulano dall'intenzione di cambiare il venditore, il termine entro il quale dovrà avvenire la comunicazione dovrà essere di almeno un mese; le modalità di esercizio, poi, non si discosteranno concretamente dalla disciplina di parte generale, in quanto il recesso sarà «esercitato direttamente dal cliente finale nei confronti del venditore uscente». Diversamente, laddove il cliente intenda eseguire il passaggio dal precedente venditore ad un altro, i tempi e le modalità di esercizio del rimedio risulteranno differenti rispetto a quanto previsto in via generale. I primi subiranno una lieve contrazione, attestandosi ad almeno tre settimane, stante la previsione per la quale la manifestazione della volontà di svincolarsi unilateralmente dal rapporto dovrà essere comunicata al venditore uscente entro il giorno 10 del mese antecedente la data del passaggio. Con riferimento, invece, al *quomodo*, l'autorità ha previsto una disciplina che – avendo riguardo a profili specifici – si discosta fortemente dalle previsioni codicistiche e consumeristiche. In particolare, il comma 3.1 dell'Allegato A1 alla delibera n. 783/2017/R/com dispone che, nel caso in esame, il cliente finale debba rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, in nome e per conto proprio, dal contratto in essere con il venditore uscente».

valutazione determina uno stato di incertezza per il futuro circa l'entità di costi insopprimibili³⁶.

La reazione ordinamentale è stata ulteriore e si rintraccia nel sistema di conciliazione obbligatoria, funzionale a garantire una giustizia *portable* al nuovo consumatore di beni energetici. A partire dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il testo integrato in materia di procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti finali ed operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico³⁷. Con il riferito provvedimento è stabilita l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per la risoluzione delle controversie già segnalate con reclamo e non risolte con l'operatore. L'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale a norma dell'art. 2, comma 24, lett. b, l. 14 novembre 1995, n. 481 e dell'art. 141, comma 6, lett. c, c. cons.

La scelta di sistema è peculiare, si opera attraverso le ADR cui è attribuito l'effetto di esecutività del titolo conciliativo, in genere proprio delle procedure di conciliazione giudiziaria. Qui invece opera un congegno ibrido: l'obbligatorietà delle medesime è abbinata a un procedimento innanzi all'ARERA. In genere le ADR (o ODR) sono facoltative o al più obbligatorie per la sola parte professionista³⁸: non sono mai sostitutive o di impulso all'apertura di un contenzioso canonico.

³⁶ Sul punto già P. PERLINGIERI, *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, in *Id.*, *Il diritto dei contratti tra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 99. V. anche le considerazioni di G. CARAPEZZA FIGLIA, *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, pp. 440 ss., il quale osserva: «Territori a tempo presidiati da discipline e categorie di matrice pubblicistica sono stati attratti alla dimensione paritetica dello *ius civile* a tal punto da coniare nuovi paradigmi, come quello dei "contratti di utenza pubblica": un concetto che costituisce espressione riassuntiva dei rapporti ove l'erogazione alla massa dei consumatori – in regime di monopolio o di concorrenza, da parte di un soggetto pubblico o privato – ha ad oggetto beni o servizi "essenziali per la vita umana"».

³⁷ Delibera ARERA del 5 maggio 2016, n. 209.

³⁸ Il regolamento 524/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 (regolamento sull'ODR per i consumatori) richiama infatti la procedura già prevista per le ADR dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013. In entrambi i provvedimenti è presente il richiamo alla Libertà (art. 10 della direttiva 2013/11/UE). In particolare, si stabilisce che: «1. Gli Stati membri provvedono affinché un accordo tra un consumatore e un professionista riguardo alla presentazione di reclami presso un organismo ADR non sia vincolante per il consumatore se è stato concluso prima dell'insorgere della controversia e se ha l'effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire un organo giurisdizionale per la risoluzione della controversia. 2. Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure ADR volte a comporre la controversia mediante l'imposizione di una soluzione, sia possibile rendere tale soluzione vincolante per le parti soltanto a condizione che queste siano state preventivamente informate del suo carattere vincolante e abbiano specificatamente dato il loro assenso. La specifica accettazione del professionista non è richiesta se le norme nazionali dispongono che le soluzioni vincolano i professionisti».

Più ampiamente, tra la numerosa letteratura in argomento, v. le riflessioni di E. CAPOBIANCO, *Dai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nell'ordinamento italo-comunitario alla mediazione*, in *Vita not.*, 2012, pp. 155 ss.

Che vi sia un problema di effettività di tutela dei consumatori è evidente anche dall'intervento della Direttiva 2020/1828/UE, alla base dell'introduzione dell'art. 140-ter ss. c. cons., al quale dedica una incisiva analisi E. CAMILLERI, *L'azione rappresentativa e il raccordo imperfetto con il diritto privato regolatorio. Le decisioni delle authorities tra libero apprezzamento e presunzioni giurisprudenziali: spunti dall'arrêt repsol*, in *NLCC*, 2024, pp. 437 ss. Qui si osserva che «non mancano elementi, a partire dall'opzione terminologica di fondo (azione "rappresentativa", in luogo di azione "di classe"), che inducono a scorgere quasi una sporgenza della tecnica sulla tutela e così, in fin dei conti, una recessività dell'*access to justice* propriamente inteso – ossia di tipo individuale, quando pure in forma aggregata – rispetto a esigenze di "governo equilibrato" e di "uso razionale" della risorsa scarsa-giurisdizione, il ricorso alla quale è qui in effetti propiziato ma "in favore della collettività indistinta"».

L'effetto voluto è palese ed è lontano dalla ricerca del torto e della ragione: controllare lo stato di litigiosità prevedibile in un mercato portatore di un bene primario e per il quale è necessario trasmettere fiducia al consumatore circa la tutela dei propri interessi³⁹. Il riferito effetto assume poi una contezza ulteriore nei patti di non divulgazione che generalmente accompagnano il processo di conciliazione e i relativi esiti, sì da togliere voce al contenzioso.

Il risultato è stato enorme. La medesima ARERA ne offre un quadro chiaro. Nella relazione annuale⁴⁰ la riferita Autorità rileva che si assiste a un «aumento pressoché generalizzato delle richieste scritte volte ad attivare gli strumenti di supporto per la gestione di specifiche problematiche – come le procedure speciali risolutive nei settori energetici (+ 40% rispetto al 2022) – o di risoluzione delle controversie di tipo conciliativo (le domande al Servizio conciliazione sono aumentate di oltre 8.300 unità da un anno all'altro)».

Non vi è dubbio, come già osservato, che il sistema delle ADR offra una sensazione di giustizia *portable* senza costi di accesso, ciò nondimeno il medesimo risultato sarebbe stato raggiunto con l'obbligatorietà dell'ADR per la sola parte professionista e attraverso la costituzione per l'utente di vie parallele: ADR e/o giustizia ordinaria. La scelta alternativa avrebbe consentito all'utente l'immediata ricerca della soluzione più idonea a giustiziare il proprio contratto.

Il danno, in molti casi, si manifesta con la perdita di un contratto di fornitura più favorevole rispetto a quanto rinvenibile sul mercato in un tempo successivo, con un pregiudizio destinato a proiettarsi nel tempo sotto forma di un maggior costo complessivo per fruire di un servizio oggettivamente di prima necessità. In un simile stato delle cose gli elementi assorbenti sono due:

a) il risarcimento tabellare fissato dall'ARERA⁴¹, a seconda della violazione subita dall'utente finale, poco si presta a compensare il consumatore di servizi energetici per «forniture non richieste»⁴². Questa è certamente l'ipotesi più

³⁹ Sia consentito il rinvio a M. FRANCESCA, *Dalle ADR offline alle procedure di Online Dispute Resolution: statuti normativi e suggestioni di sistema*, in Corti Salernitane, 2015, pp. 7 ss.; Con riferimento alle ODR v. le considerazioni di A. FACHECHI, *La giustizia alternativa nel commercio elettronico. Profili civilistici delle ODR*, Napoli, 2016, pp. 117 ss., la quale lucidamente conclude che le ODR garantiscono un alto profilo di riservatezza: «Avere l'opportunità di rimuovere il malcontento dei consumatori con procedure extragiudiziali, specie *online*, e preferibile, poi, per i professionisti (soprattutto per quelli noti nel settore di riferimento) che temono un pregiudizio alla propria reputazione – e, dunque, al proprio potere di mercato – dalla diffusione di informazioni sul contenzioso avviato». Ma prima ancora si rinvia alle avvincenti pagine di L. NADER, *Le forze vive del diritto. Un'introduzione all'antropologia giuridica*, Napoli, 2003, spec. pp. 110 ss.

⁴⁰ ARERA, Relazione annuale, Attività svolta 2023, Volume 2.

⁴¹ Si rinvia a mero titolo informativo alla Deliberazione ARERA, 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale*. V. anche Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com del 4 agosto 2016 – versione modificata e integrata dalle deliberazioni 738/2016/R/com del 6 dicembre 2016, 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, 242/2021/R/com dell'8 giugno 2021 e 269/2022/R/gas del 21 giugno 2022, *Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale*.

⁴² È proprio l'ARERA a soffermarsi sul punto nel DCO n. 46/11, "Documento per la consultazione emanato nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 15 dicembre 2011, ARG/com 185/11. Mercati di incidenza: energia elettrica e gas naturale" cit., pp. 4 ss., l'ARERA ha avuto modo di osservare che «Le principali criticità connesse all'attivazione di contratti non richiesti, invece, sono risultate attinenti, da un lato, al danno economico (oneri da sopportare per il ritorno con il precedente fornitore, costi connessi ad eventuali tardivi conguagli ed eventuali richieste di pagamento da parte delle agenzie di recupero crediti) ed esistenziale patito dal cliente finale, dall'altro, all'omesso o carente controllo degli operatori sull'attività posta in essere dalle agenzie di commercializzazione, con rinvio a queste della responsabilità

ricorrente nella quale confluiscono patologie diverse⁴³ (carenza di consenso, carenza di sottoscrizione del contratto, informazioni ingannevoli, contratti intervenuti su *telemarketing* illecito) che conducono all'inidoneità a produrre un'obbligazione a titolo di corrispettivo per l'intervenuta fornitura di beni o servizi non voluti. Il riferimento è all'art. 66 *quinquies* c. cons.⁴⁴ sebbene declinato in modo ampliativo sia dall'ARERA sia dall'AGCM⁴⁵.

b) il sistema delle conciliazioni dà vita a una sorta di "giustizia" muta, di natura commutativa e privata dell'effetto conoscenza (pubblicazione). Quest'ultimo è invece notoriamente utile a fungere da monito sul piano di sistema per l'operatore commerciale e a innescare il meccanismo imitativo per altri utenti, come dimostra – sul piano macroeconomico – la sanzione relativa alla pubblicazione degli esiti dell'accertamento da parte delle Autorità garanti.

Quella "giustizia" muta si trasforma in un mero costo di transazione preventivabile e soprattutto bilanciabile con le enormi entrate prodotte da contatti (*telemarketing*) illeciti.

Il terzo omino delle scale di Escher non ha un percorso migliore degli altri. Nel tentativo di riequilibrare la posizione lesa nel mercato di un bene essenziale, egli:

da parte degli operatori in caso di segnalazioni di pratiche commerciali scorrette». Ampiamente sul punto F. POLETTINI, *Attivazioni contrattuali non richieste di utenza gas ed energia elettrica e pratiche commerciali scorrette*, in *Dir. ind.*, 2012, pp. 460 ss.

⁴³ Ampiamente già G. PERLINGIERI, *Regole e comportamenti nella formazione del contratto. Una rilettura dell'art. 1337 codice civile*, Napoli, 2003, pp. 85 ss., spec. pp. 153 ss.; ID., *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013, pp. 9 ss., il quale riconnette la selezione del rimedio all'effettiva incidenza della scorrettezza sul rapporto. Centrale è l'osservazione circa la concreta portata della regola di comportamento sulla libera formazione della volontà: nullità per illegalità, *rectius* mancanza dell'accordo per mancanza totale della volontà. V. anche ID., *La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici*, Napoli, 2011, pp. 75 ss.

⁴⁴ L'art. 66-*quinquies*, c. cons., attualmente stabilisce che: «Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'art. 20, comma 5, e dall'art. 26, comma 1, lettera f), del presente Codice» (come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21). In tema di «forniture non richieste», v. G. DE CRISTOFARO, *Le "prestazioni non richieste" nelle esperienze giuridiche europee fra contratto, illecito e indebiti solutio*, Milano, 2004, *passim*; ID., *Le forniture non richieste*, in ID. (a cura di), *Le "pratiche commerciali sleali" tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano*, Torino, 2007, pp. 303 ss.; M. FRANZONI (a cura di), *Codice ipertestuale del consumo*, Torino, 2008, pp. 344 ss.; L. TAFARO, *Forniture non richieste: valore negoziale del silenzio e procedimenti formativi del contratto*, in *Notariato*, 2008, pp. 620 ss.; F. POLETTINI, *o.u.c.*; F. LONGOBUCCO, *Forniture non richieste e proceduralizzazione dell'attività d'impresa: doveri di status del professionista?*, in *Giur. it.*, 2014, p. 2623 ss.; V. AURICCHIO, *Fornitura non richiesta*, in A.M. GAMBINO e G. NAVA (a cura di), *I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al d.lgs. n. 21/2014*, Torino, 2014, pp. 349 ss.

Sull'evoluzione normativa v. G. DE CRISTOFARO, *Il regime privatistico "speciale" delle c.d. forniture non richieste: la prima presa di posizione della Suprema Corte*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 575 ss., il quale ritorna sulla questione in occasione della pronuncia Cass., ord., 12 gennaio 2021, n. 261, in *One-legale.it*. Sul punto v. anche F. LONGOBUCCO, *o.u.c.*, p. 2620, secondo il quale «Non mancano invero alcuni profili di novità. Il nuovo art. 66-*quinquies*, c. cons., assume anzitutto portata ampliativa nel sistema. La disciplina sulle «forniture non richieste» viene espressamente estesa al settore (certamente più vulnerabile) dei servizi pubblici essenziali per la persona (acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale). Ciò coerentemente con il campo applicativo generale del d. lgs. n. 21/2014, alla cui stregua "rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata". I prodotti a contenuto digitale (licenze, softwares, ecc.) sono invece richiamati nel considerando n. 19 della Dir. 2011/83/UE». Diffusamente sul punto M. FRANCESCA, *Bene-energia*, cit., pp. 30 ss.

⁴⁵ V. M. FRANCESCA, *o.l.u.c.* Nella prospettiva ampliativa anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; riferisce diffusamente in merito F. LONGOBUCCO, *o.u.c.*, pp. 2623, nota 27.

1) deve affrontare il tentativo obbligatorio di conciliazione, con il rischio di trovare la sua posizione tutelata nei limiti di risarcimenti tabellari.

Certo l'accesso alle ADR è gratuito e consente di trovare soluzioni equilibrate senza particolari oneri. Il rischio è tuttavia rintracciabile nell'equilibrio di una giustizia tutto sommato commutativa attraverso la quale le parti riconoscono oneri e benefici reciproci⁴⁶, questi ultimi assai lontani dal ricomporre l'equilibrio ormai incrinato⁴⁷, ma funzionali comunque a ricomporre il disagio dell'utente senza ulteriori peregrinazioni alla ricerca di soluzioni migliori;

2) nel caso di risultato insoddisfacente della conciliazione, il medesimo utente potrebbe finalmente adire il giudice ordinario. Certo per raggiungere questo risultato, deve superare la condizione di procedibilità che impone il tentativo di conciliazione, non lasciarsi tentare dal canto delle sirene della gratuità di un risultato di compromesso e scegliere di affrontare un aggravio di costi per proseguire nella ricerca di un concreto risarcimento della posizione contrattuale lesa⁴⁸. Nel caso di specie, la vicenda seguirebbe le linee applicative dell'art. 66 *quinquies* c. cons., con potenziale riconoscimento di un risarcimento concretamente riequilibratore della congerie di interessi lesi, comprensiva della parte non patrimoniale.

⁴⁶ In questo caso resta la ricerca tra le parti di una giustizia, in fin dei conti, ancora commutativa e in merito alla quale F. DENOZZA, *Disciplina del contratto e "non – moral goods"*, in M. MAUGERI e G. GRASSO (a cura di), *Contratto, Contratti e mercati*, Roma, 2022, pp. 345 ss., spec. pp. 352 ss. richiama mirabilmente la riflessione sui problemi della giustizia distributiva di C. TAYLOR, *The Nature and Scope of Distributive Justice*, in *Philosophical papers*, Vol. 2, *Philosophy and the human sciences*, Cambridge, 1985, pp. 289 ss. e osserva: «La giustizia dipende dal contesto. Ce lo insegna già uno dei testi fondanti della nostra civiltà. È l'inizio folgorante dell'Iliade: Agamennone deve rinunciare alla sua schiava e restituire la fanciulla al padre, per compiacere, nell'interesse dell'intera spedizione, Apollo. Prende allora in cambio la schiava di Achille. C'è giustizia commutativa in questa serie di interazioni?».

⁴⁷ Cfr. A. CIATTI, *Poteri di regolazione delle Autorithies, sopravvenienze normative e rapporti di durata*, in AA.VV., *Conformazione del contratto e Autorità indipendenti nel diritto italo-europeo*, Atti del 16° Convegno Nazionale SISDiC, Napoli, 2023, pp. 199 ss., il quale osserva che «le conciliazioni sono affidate di regola a funzionari della stessa Autorità e che i componenti dei collegi arbitrali si trovano designati da queste e vi operano attraverso i loro uffici e valendosi di personale che le medesime Autorità mettono a disposizione. Fa poi specie rilevare come quei collegi si trovino ad applicare regole procedurali e non di rado anche sostanziali che le stesse hanno deliberato. Le regole del giusto processo – ripeto di là da ogni considerazione, che sarebbe superflua, sulla qualità delle decisioni o sulla riuscita delle conciliazioni – pone più di un problema con riguardo all'autonomia e all'indipendenza di questi organismi e quindi di nuovo sull'effettività della tutela assicurata alle parti svantaggiate del mercato».

⁴⁸ V. TONDI DELLA MURA, *Poteri privati e diritti dei consumatori: la questione della mancata retroattività della legge civile a tutela del legittimo affidamento in un caso surreale di "zona d'ombra" all'accesso della giustizia costituzionale*, in *Federalismi.it*, 2023, pp. 117 ss.: «E nello scarto fra le grandi garanzie unionali, costituzionali e codicistiche, da un lato, e le specifiche legislazioni di settore, dall'altro, che si registrano i disagi e le incertezze della difficile tutela dei diritti dei consumatori. Sicché e nelle aule dei Tribunali e nelle affollate udienze di merito, che la *coraggiosa* resistenza costituzionale del consumatore deve (avere la fortuna di) incrociare l'altrettanto *coraggiosa* sensibilità costituzionale dei giudici *a quibus* (soprattutto non togati), di assumere il difficile impegno professionale della stesura dell'ordinanza di rimessione al giudizio della Consulta; prospettiva, questa, che presuppone un capitale umano non sempre a disposizione. E così, per inciso, viene in mente l'amara riflessione di Mario Bertolissi a proposito degli esiti forensi derivanti dall'avvento di un'intelligenza artificiale già incipiente: "nell'illustrare il divenire di talune professioni liberali: in primis, dell'avvocatura, ci si sofferma sugli studi internazionali, che si occupano di transazioni planetarie, dimenticando che, i più, sono altri; vale a dire, i milioni e milioni di persone, che avranno bisogno di un avvocato qualunque, che ha avuto come maestri Demostene e Cicerone, non un avvocato d'affari. E in atto la commedia degli equivoci, che è ostile – ove si guardi oltre l'apparenza –, innanzi tutto, alla Costituzione"».

Così attuato l'obiettivo di sostenibilità si spiega in una pluralità di direzioni⁴⁹, sicuramente teso alla futuribilità di scelte attuali ma – nei fatti – produttivo di enormi sperequazioni e potenziale fonte di divaricazione sociale.

Il terzo omino impara così il grande insegnamento lasciato da Wells nella Guerra dei mondi: «Gli uomini infinitamente compiaciuti di sé stessi, percorrevano il globo in lungo e in largo dietro alle loro piccole faccende, tranquilli nella loro sicurezza d'esser padroni della materia»⁵⁰.

⁴⁹ Cfr. la prospettiva di A. PISANI TEDESCO, *Strumenti privatistici per la sostenibilità ambientale e sociale*, Torino, 2024, pp. 2 ss. Qui si rileva che «In ambito giuridico, sia nelle risoluzioni programmatiche che nei prodotti di "legge dura", si consolida l'attenzione per l'ambiente e si nota un'enfasi quasi ossessiva su parole d'ordine che sembrano avere un portato taumaturgico, evocate ormai ad ogni piè sospinto, sebbene non sempre a proposito: "sostenibilità", "economia circolare", "neutralità climatica", "fattori ESG" (acronimo di *Environmental, Social and Governance*)».

⁵⁰ H.G. WELLS, *La guerra dei mondi*, Londra, 1897.